

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO n. 4030

Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina). (Proposta della Giunta regionale in data 27 maggio 2013, n. 670). (Prot. n. 28311 del 02/07/2013)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) Aimi Enrico	26) Malaguti Mauro
2) Alessandrini Tiziano	27) Mandini Sandro
3) Barbati Liana	28) Manfredini Mauro
4) Barbieri Marco	29) Marani Paola
5) Bartolini Luca	30) Mazzotti Mario
6) Bazzoni Gianguido	31) Meo Gabriella
7) Bernardini Manes	32) Monari Marco
8) Bignami Galeazzo	33) Montanari Roberto
9) Bonaccini Stefano	34) Mori Roberta
10) Carini Marco	35) Moriconi Rita
11) Casadei Thomas	36) Mumolo Antonio
12) Cavalli Stefano	37) Naldi Gian Guido
13) Corradi Roberto	38) Noè Silvia
14) Costi Palma	39) Pagani Giuseppe Eugenio
15) Defranceschi Andrea	40) Pariani Anna
16) Donini Monica	41) Paruolo Giuseppe
17) Favia Giovanni	42) Piva Roberto
18) Ferrari Gabriele	43) Pollastri Andrea
19) Fiammenghi Valdimiro	44) Riva Matteo
20) Filippi Fabio	45) Sconciaforni Roberto
21) Garbi Roberto	46) Serri Luciana
22) Grillini Franco	47) Vecchi Alberto
23) Lavagetto Giampaolo	48) Vecchi Luciano
24) Leoni Andrea	49) Zoffoli Damiano
25) Lombardi Marco	

È computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, il presidente della Giunta Errani, assente per motivi istituzionali.

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa *Sandro Mandini*, indi la presidente *Palma Costi*.

Segretari: *Roberto Corradi e Gabriella Meo*.

Oggetto n. 4030: Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).
(Proposta della Giunta regionale in data 27 maggio 2013, n. 670)

Prot. n. 28311 del 2 luglio 2013

L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 670 del 27 maggio 2013, recante ad oggetto "Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della l.r. 27/00.";

Visti i pareri espressi dalla commissione referente "Politiche per la salute e politiche sociali":

- favorevole in data 11 giugno 2013 con nota prot. n. 24823,
- favorevole, con modificazioni, in data 26 giugno 2013 con nota prot. n. 27197, a seguito di un ulteriore esame, da parte della commissione referente, deciso dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 18 giugno;

Richiamati:

- la L. 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la L.R. 7 aprile n. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" ed in particolare l'art. 26 laddove prevede la concessione di contributi alle imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori, demandando al Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, la determinazione della misura e delle modalità di erogazione di detti contributi;
- la delibera consiliare n. 416/2002 che, in attuazione di quanto previsto dal sopra richiamato art. 26 della L.R. 27/2000, ha provveduto a definire la misura e i criteri di erogazione dei contributi da destinare agli imprenditori agricoli che hanno subito perdite di capi di bestiame causate da animali predatori, individuando i bovini, i suini, gli ovicaprini ed gli equini quali specie oggetto di indennizzo;

- la delibera assembleare n. 32/2005 che, modificando la delibera 416/2002, provvede a semplificare la procedura finalizzata alla erogazione dei suddetti contributi;
- la delibera assembleare n. 207/2008 la quale stabilisce:
 - che il contributo venga concesso ai proprietari di animali appartenenti a specie domestiche e selvatiche di bovidi, cervidi ed equidi;
 - che sia concesso un ulteriore contributo, pari a 100.000,00 euro, a parziale copertura delle spese sostenute per le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento delle carcasse;

Visto:

- il Reg. CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- il Reg. UE 142/2011 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- il D.Lgs n. 146/2001 recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- la L.R. n. 8/1994 e successive modificazioni recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare:
 - l’art. 42 che prevede l’obbligo di autorizzazione da parte delle Amministrazioni provinciali per le aziende che detengono a scopo di allevamento animali selvatici;
 - l’art. 62, comma 1, lettera e, che prevede che la Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti inerenti le modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all’art. 18 della medesima legge;
- la delibera di Giunta n. 1592/2011 recante direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato agli interventi di prevenzione, anche diretti agli allevatori che richiedono il risarcimento per danni al bestiame causati da animali predatori in base all’art. 26 della L.R. 27/2000 e al contributo per l’indennizzo dei danni alle produzioni agricole considerate tali sia le produzioni vegetali che animali, compresi gli allevamenti avicunicoli e ittici, oggetto di commercializzazione;

A seguito di una valutazione sistemica dei danni da predatori ed una conseguente loro mappatura sul territorio e valutata l'importanza della prevenzione da parte degli allevatori;

Ritenuto necessario, al fine di garantire una ancor più precisa valutazione dell'atto predatorio anche alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, aggiornare le Direttive di cui alle precedenti deliberazioni in materia, al fine di introdurre fattori innovativi alla valutazione dei danni provocati dai predatori al bestiame, modificando anche la modulistica utilizzata per i sopralluoghi;

Rammentato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 146/2001, i proprietari degli allevamenti hanno in ogni caso l'obbligo di custodire gli animali in modo tale da poter garantire, in funzione delle necessità e delle possibilità, un adeguato riparo dai predatori e ritenuto pertanto di fare riferimento in questa delibera alle modalità tecniche e ai metodi di prevenzione usati più comunemente per la difesa previsti nell'allegato alla DGR n. 1592/2011;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 670 del 27 maggio 2013, qui allegato;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

1. per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 27/2000, l'approvazione dell'allegato, parte integrante della presente deliberazione, recante "Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori, ai sensi della L.R. 27/2000", ad integrale sostituzione della disciplina prevista dalla deliberazione consiliare n. 416/2002 come integrata dalla deliberazione n. 32/2005 e deliberazione n. 207/2008;
2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

GR/dn

ALLEGATO

Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori, ai sensi della L.R. 27/2000.

Il fondo regionale

Il fondo regionale per il contributo all'indennizzo alle imprese agricole per la perdita di animali causata da cani vaganti e da altri animali predatori, istituito dall'art. 26 della L.R. 27/2000, è destinato a far fronte, entro i limiti di disponibilità dalle risorse previste in apposito capitolo di bilancio, agli oneri posti a carico delle province.

Beneficiari dei contributi all'indennizzo dei danni

Il contributo viene concesso ai proprietari di animali appartenenti a specie domestiche o selvatiche di bovidi, cervidi, suidi, ovi-caprini ed equidi; a tale contributo possono accedere esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, muniti di partita IVA e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che esercitano l'attività di allevamento e commercio e regolarmente registrati presso l'Azienda U.S.L. competente e, in caso di allevamento di animali selvatici, autorizzati dalla Provincia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

L'Imprenditore agricolo deve inoltre essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. 17/2003 con posizione debitamente validata.

Contributo

La misura del contributo è pari al 100% del valore medio di mercato desunto dall'ultimo - rispetto all'accertamento dei fatti - bollettino dei prezzi pubblicato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di appartenenza della Regione Emilia-Romagna, riferito ad animali della stessa specie, razza e categoria eventualmente maggiorato della quota del 100% per i capi muniti di certificato di iscrizione ai Libri Genealogici. Qualora non fosse possibile desumere dal bollettino dei prezzi di una delle Camere di Commercio, per la determinazione del 100% del valore medio di mercato, si potrà far ricorso ai criteri fissati con il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, di cui al comma 4, art. 2 della L. 218/1988. Al valore medio di mercato dell'animale ucciso va sommato il contributo per gli oneri sostenuti per lo smaltimento e distruzione delle spoglie, valutato in € 100 ad attacco, qualora siano documentati i costi sostenuti a tal fine dal proprietario degli animali. Qualora le Amministrazioni provinciali abbiano adottato, di concerto con le Aziende U.S.L. procedure operative per la raccolta e lo smaltimento degli animali selvatici rivenuti morti sul territorio, esse possono essere utilizzate anche per il trasporto e la distruzione dei resti degli animali uccisi dai predatori al fine di favorire il contenimento dei relativi costi.

Erogazione del contributo

Alla erogazione dei contributi provvedono le Amministrazioni provinciali competenti per territorio alle quali i proprietari degli animali uccisi dovranno inoltrare domanda corredata da:

- a) dichiarazione di essere un imprenditore agricolo;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o autocertificazione da cui risulti la effettiva proprietà degli animali allevati;

- c) copia del verbale, di cui al modello A, rilasciata dal Veterinario dell'Azienda U.S.L. che ha accertato i fatti;
- d) se presente, documentazione rilasciata dalla ditta autorizzata al trasporto/smaltimento carcasse ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

L'Amministrazione provinciale competente per territorio, sulla base della predetta documentazione provvederà con proprio atto deliberativo, entro sessanta giorni dalla effettiva disponibilità finanziaria, alla liquidazione e al relativo pagamento del contributo spettante direttamente al proprietario degli animali uccisi.

L'Amministrazione provinciale competente per territorio avrà cura di trasmettere al competente Servizio Veterinario regionale, entro il 20 ottobre di ogni anno, l'elenco delle domande perfezionate in tale data ed approvate con atto monocratico, secondo il modello di cui al Modello B, con allegati i verbali di accompagnamento redatti dai Veterinari ufficiali.

A partire dal 2014 l'Amministrazione provinciale competente per territorio dovrà trasmettere al competente Servizio Veterinario regionale una relazione trimestrale con l'elenco delle domande pervenute ed approvate con atto monocratico, secondo il modello di cui al Modello B, con allegati i verbali di accompagnamento redatti dai Veterinari ufficiali.

Obblighi dell'imprenditore agricolo

L'imprenditore, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, deve chiedere l'intervento del veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio in cui è avvenuto il fatto.

L'imprenditore che ha subito il danno deve, al fine di facilitare il lavoro del veterinario, collaborare a:

- mostrare e mettere a disposizione gli animali morti e feriti da sottoporre ad accertamento;
- non spostare o manipolare le carcasse, ma bensì lasciarle nel luogo dove è stato ritrovato;
- preservare le carcasse sino all'ispezione anche ricoprendole, se necessario, con un telo;
- assicurare che eventuali indizi presenti nell'area circostante gli animali (tracce, impronte, peli e feci) non vengano alterati o rimossi;
- mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la dinamica della predazione.

Compiti delle strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria

L'accertamento dei fatti in caso di animali uccisi da cani vaganti o da altri animali predatori, è eseguito, dietro immediata segnalazione dell'interessato all'Azienda U.S.L. competente per territorio, da un Veterinario dell'Azienda U.S.L., eventualmente coadiuvato da personale tecnico (dipendente dalla medesima Azienda U.S.L. o dal Comune o dalla Provincia o altri Enti territorialmente

competenti). Il sopralluogo deve avvenire con tempistica compatibile al fine dell'accertamento dei danni. In tale sede viene redatto apposito verbale, secondo il modello di seguito allegato (Modello A), contenente tutte le indicazioni atte ad individuare e classificare gli animali uccisi, le modalità di accertamento della morte, nonché la dichiarazione di invio delle carcasse degli animali deceduti alla distruzione, secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale verbale, da redigersi in tre copie, di cui una da rilasciarsi al proprietario degli animali uccisi, una da trasmettere a cura dell'Azienda U.S.L. alla Provincia e una da conservare agli atti, deve essere sottoscritto anche dal proprietario degli animali o da chi ne fa le veci al momento dell'accertamento.

Compiti delle Province

È compito delle Province:

- valutare la correttezza e la coerenza dell'autocertificazione o atto notorio presentata dall'imprenditore agricolo e la corretta compilazione della documentazione allegata in coerenza con quanto previsto dalla presente deliberazione;
- effettuare controlli a campione sulla regolarità delle documentazioni presentate.

Al fine di contenere i danni al patrimonio zootecnico, le Province, sulla base di un'analisi degli eventi dannosi opportunamente georeferenziati provvedono a pianificare e programmare idonee attività di prevenzione, individuando anche zone prioritarie di intervento.

A tal fine è compito delle Province la valutazione delle più idonee misure di prevenzione, in ottemperanza a quanto previsto dalle DGR relative in materia di prevenzione dei danni da predatori da specie selvatiche alle produzioni agricole di cui all'art. 62, comma 1, lettera e) della L.R. 8/1994: "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".

Causa di esclusione

Non possono essere ammessi a contributo:

- danni non certificati dal Veterinario dell'Azienda U.S.L.;
- danni ad allevamenti non autorizzati;
- nel caso che l'accertamento riconduca l'uccisione a cause diverse dalla predazione;
- rimborsi per animali dispersi a seguito del possibile evento predatorio;
- i danni subiti a seguito della non ottemperanza all'azione di prevenzione indicate dalle Province, dell'inadeguato utilizzo dei materiali di prevenzione ovvero quando l'allevatore, pur avendo avuto consecutivamente nei tre anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito.

Verbale di accertamento di danno al bestiame da predazione

Denuncia effettuata in data:	ore:	da:	a:
Data presunta dell'attacco:	ore:	Meteo:	
attacco scoperto il:			

Data del sopralluogo:	ore:
Alla presenza di:	
Veterinario AUSL:	

Sezione I – IDENTIFICAZIONE DEL DANNEGGIATO

Cognome e nome del proprietario:	n. telefono:
Cod. az:	
Residente nel Comune di:	via:

Sezione II: SOPRALLUOGO

Animali interessati (come dichiarati dal proprietario)

SPECIE	RAZZA/CATEGORIA	ETA'	PESO KG	IDENTIFICAZIONE

Altri animali vivi con lesioni riferibili a predazione (animali feriti)

Animali dichiarati
dispersi _____

Luogo e coordinate GPS

Coordinate GPS _____

Comune _____

Carcassa spostata dal luogo

Caratteristiche luogo di predazione

Pascolo: aperto cespugliato alberato bosco

Esame dell'ambiente

Tracce animale si no

Impronte animale si no

Peli si no animale _____

Escrementi animale si no

Procedura attuata per l'accertamento della morte:		
L'autopsia è stata eseguita/predisposta	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
La carcassa è stata scuoiata nei punti di lesione	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Le lesioni riferibili alla predazione sono state inferte in vita	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Presenza di patologie non riferibili a predazione _____		
Note aggiuntive:		
Consumo stimato (%) _____		
Animali feriti		
Note:		

Attacco da canide: certo <input type="checkbox"/> probabile <input type="checkbox"/> dubbio <input type="checkbox"/> escluso <input type="checkbox"/> inverificabile <input type="checkbox"/>
Attacco da lupo: certo <input type="checkbox"/> probabile <input type="checkbox"/> dubbio <input type="checkbox"/> escluso <input type="checkbox"/> inverificabile <input type="checkbox"/>
Documentazione: materiale fotografico: altra documentazione _____
Esito del sopralluogo
Predazione: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Note:

Le carcasse degli animali deceduti sono state destinate alla distruzione, secondo le norme vigenti.

Il presente verbale è redatto in 3 copie, 1 per la Provincia, 1 al proprietario ed 1 all'ente verbalizzante.

Luogo e data

Il Veterinario Ufficiale

Modello B)

Al Responsabile
del Servizio Veterinario
e Igiene degli alimenti
Regione Emilia-Romagna
Viale A. Moro n. 21
40137 Bologna

Oggetto: Contributi agli imprenditori agricoli per la perdita di animali causata dai cani inselvatichiti o altri predatori", di cui all'art. 26 L.R. 27/2000.

Si richiede il trasferimento di fondi a questa Amministrazione provinciale ai fini dell'indennizzo di proprietari di animali che hanno subito danni da canidi **inselvatichiti o altri predatori ai sensi dell'art. 26 L.R. 27/2000.**

Al riguardo si trasmette in allegato il riepilogo delle richieste di indennizzo presentate a questa Amministrazione nel periodo dal _____ al _____ in conformità a quanto previsto dalla delibera assembleare n. 130 del 2 luglio 2013, con il dettaglio dei capi da indennizzare, suddiviso per allevamento e data di attacco, nonché degli estremi dell'atto monocratico relativo al riconoscimento di tali indennizzi agli imprenditori agricoli aventi diritto.

Firma

Riepilogo capi da indennizzare dal _____,al _____

Atto _____

Codice azienda _____ Proprietario _____

1.Data Attacco _____

Costo smaltimento a carico proprietario Sì No

Costo smaltimento a carico Provincia Sì No

Specie	Razza	Categoria	n. capi	Valore indennizzo animali				Fonte (Ismea, Camera di Commercio, ecc.)	Indennizzo totale attacco *
				Al Kg.	Per Capo	100%	100%		

*Contributo indennizzo animali + oneri smaltimento (100 € ad attacco)

2.Data Attacco _____

Costo smaltimento a carico proprietario Sì No

Costo smaltimento a carico Provincia Sì No

Specie	Razza	Categoria	n. capi	Valore indennizzo animali				Fonte (Ismea, Camera di Commercio, ecc.)	Indennizzo totale attacco *
				Al Kg.	Per Capo	100%	100%		

*Contributo indennizzo animali + oneri smaltimento (100 € ad attacco)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/574

data 24/04/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

LA PRESIDENTE

f.to *Palma Costi*

I SEGRETARI

f.to *Roberto Corradi - Gabriella Meo*

2 luglio 2013

È copia conforme all'originale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM

(Anna Voltan)



Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



0028311-02/07/2013-ALRER